



Turismo (CONFESERCENTI)

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO PENSIONE LAVORATORI DEL COMMERCIO, DEL TURISMO E DEI SERVIZI: FONTE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
01/01/2011	ad oggi	0,55%*	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%*	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%**	TFR

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Lo 0,05% delle quote a carico di lavoratore e azienda costituisce la quota associativa.

** Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO PENSIONE LAVORATORI DEL TURISMO, TERZIARIO E SERVIZI: MARCO POLO

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
06/10/2004 ¹	31/12/2006	0,55%*	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%*	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%	TFR
01/01/2007	31/12/2010	0,55%*	retribuzione utile al calcolo del TFR	0,55%*	retribuzione utile al calcolo del TFR	50%; 100%**	TFR
In seguito all'accordo tra le parti istitutive del 15/09/2010 il Fondo di riferimento è il Fondo Pensione FONTE con decorrenza 01/01/2011							

Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

* Lo 0,05% delle quote a carico di lavoratore e azienda costituisce la quota associativa.

**Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

MARCO POLO

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
06/10/2004 ¹	31/12/2010	2%	retribuzione utile calcolo del TFR	CCNL 22/01/1999
Lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993				
06/10/2004 ¹	31/12/2010	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%	retribuzione utile calcolo del TFR	MARCO POLO
Lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993				
06/10/2004 ¹	31/12/2010	1%, 1,5%, 2%, 2,5%, 3%, 3,5%, 4%, 4,5%, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%, 10%	retribuzione utile calcolo del TFR	MARCO POLO

Destinatari

FONTE

Dal 01/01/2011 possono aderire tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo parziale, a tempo determinato di durata superiore a tre mesi, formazione e lavoro, apprendistato.

MARCO POLO

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo possono aderire tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova e siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo parziale, a tempo determinato di durata superiore a tre mesi, formazione e lavoro, apprendistato.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

Maturato economico. Ai sensi dell'art. 2120 c.c. la retribuzione assunta a base di calcolo del TFR comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

VICENDE CONTRIBUTIVE

- Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).
I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:
 - non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
 - già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.
- Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:
 - alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
 - in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
 - qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).
- Lo Statuto di MARCO POLO prevede che in caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione a carico sia del datore di lavoro che dei lavoratori associati è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dalle imprese ai sensi delle disposizioni di legge o degli accordi collettivi di lavoro vigenti. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a carico dei datori di lavoro è sospesa, ferma restando la facoltà del lavoratore associato al Fondo di proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico ove consentito dalla normativa vigente.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL SETTORE TURISMO (CONFESERCENTI)

Indice:

18/07/2018 CCNL Ipotesi di accordo
15/09/2009 Confluenza da MARCO POLO A FONTE
14/12/1999 MARCO POLO Accordo istitutivo
22/01/1999 CCNL Accordo di rinnovo
19/07/1996 CCNL Accordo economico 2° biennio
06/10/1994 CCNL Testo definitivo

18/07/2018

Verbale di accordo

Il giorno 18/7/2018, tra FIEPET, FIBA, ASSOHOTEL, ASSOCAMPING, ASSOVIAGGI, con ASSOTURISMO-CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS, si è stipulato il presente Protocollo d'intesa per il rinnovo del CCNL Turismo.

1. Le Parti si sono incontrate per il rinnovo del CCNL Turismo sottoscritto il 4/3/2010 da Fiepet, Fiba, Assohotel, Assoviaggi, Assocamping, con Assoturismo-Confesercenti e Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs;
2. Le Parti, dopo un lungo e complesso negoziato, hanno convenuto 3 (tre) Verbali di rinnovo contrattuale - Verbale 1. Fiepet/Fiba con Filcams Fisascat e Uiltucs; Verbale 2. Assohotel/Assocamping con Filcams Fisascat e Uiltucs; Verbale 3. Assoviaggi con Filcams Fisascat e Uiltucs - siglati contestualmente al presente Protocollo;
3. L'attuale soluzione - che si negozia oggi 18/7/2018 - è finalizzata a determinare il più possibile condizioni coerenti tra ciascun settore (alberghi e campeggi, pubblici esercizi e ristorazione collettiva e commerciale, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio ecc.). Le Parti intendono continuare nel confronto, favorendo una maggiore omogeneità del quadro contrattuale.

IPOTESI DI ACCORDO DI RINNOVO CONTRATTUALE PUBBLICI ESERCIZI RISTORAZIONE COLLETTIVA E COMMERCIALE STABILIMENTI BALNEARI E ALBERGHI DIURNI E TURISMO

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 18/7/2018, tra ASSOTURISMO, FIEPET, FIBA, con la partecipazione di CONFESERCENTI, e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS, si è stipulata la presente Ipotesi di accordo di rinnovo contrattuale pubblici esercizi ristorazione collettiva e commerciale stabilimenti balneari e alberghi diurni e turismo. La presente ipotesi di accordo decorre dall' 1/1/2018 e scadrà il 31/12/2021.

Art. 13 Effettività della diffusione della contrattazione di secondo livello

1) Le parti concordano di istituire un premio di risultato destinato ai lavoratori dipendenti da aziende che non rientrano nel campo di applicazione di un accordo integrativo aziendale o territoriale sottoscritto dopo il 1/7/1993 da aziende o associazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.

[...]

10) Qualora, nonostante la presentazione di una piattaforma integrativa ai sensi dei precedenti articoli, non venga definito un accordo sul premio di risultato entro il 31/10/2020, il datore di lavoro erogherà, con la retribuzione del mese di novembre 2021, i seguenti importi:

Livello	Importi in Euro
A, B	186,00
1, 2, 3	158,00
4, 5:	140,00
6S, 6, 7	112,00

Si applicano a tali importi le disposizioni di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 del presente articolo

11) In alternativa, alle modalità e alle somme descritte al comma 10, a seguito di accordo aziendale/territoriale l'azienda destinerà la somma di euro 140,00 a strumenti di welfare di cui alla normativa vigente. Tale somma sarà riproporzionata per il personale a part time.

I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare il valore di cui ai commi 10 e 11, al Fondo di Previdenza Complementare Fon.te.

A fronte di situazioni di crisi economiche di particolare rilievo o con riferimento ad eventi naturali estremi, accertate dalle organizzazioni stipulanti il presente accordo, anche a livello territoriale o aziendale, le aziende saranno esonerate dall'importo previsto al comma 10.

Art. 66/BIS Previdenza complementare

1. Le parti riconoscono che gli apprendisti rispondono ai requisiti di iscrivibilità al Fondo di previdenza complementare di categoria (Fon.Te.).

15/09/2010

Confluenza da Marco Polo a Fon.te Verbale di accordo

Il giorno 15/9/2010, tra le parti istitutive del Fondo Pensione Marco: Associazione Italiana Compagnie Alberghiere (CONFIRIDUSTRIA-AICA), Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali, Turistiche e Dei Servizi (CONFESERCENTI), Federazione Italiana Viaggi E Turismo (FEDERTURISMO), Federazione Italiana Delle Industrie Termali e delle Acque Minerali Curative (FEDERTERME) e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS e le seguenti associazioni ed organizzazioni, le quali - mediante i rispettivi contratti collettivi nazionali hanno fatto riferimento al Fondo Pensione Marco Polo: Associazione Italiana Vigilanza (ASSIV), Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali (FIAIP), si è stipulato il seguente Accordo in materia di previdenza complementare e confluenza dei lavoratori al Fondo di Previdenza complementare FON .TE.

Premesso che

- il Fondo Pensione Marco Polo (di seguito anche "Fondo MP"), costituito da Confesercenti e da Confindustria-AICA, Federterme e Federturismo unitamente alle Organizzazioni Sindacali FILCAMS -CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL; è il fondo pensione complementare nazionale, a capitalizzazione individuale, riservato ai lavoratori del turismo, terziario, terme e servizi, nei cui confronti si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro firmati dalle organizzazioni sopra indicate;
- il Fondo MP è iscritto al n. 146 dell'Albo dei Fondi Pensione presso la Covip ed è rivolto ai lavoratori delle aziende dei settori del Terziario, distribuzione e servizi, Turismo,- Termale e Vigilanza Privata;
- il Fondo MP, secondo la Covip, non è riuscito a raggiungere un numero adeguato di adesioni dal bilancio dell'anno 2009 approvato il 27/4/2010 dall'Assemblea del Fondo MP si evince una situazione di buona amministrazione e di equilibrio;
- in data 22/7/2009 la Covip ha convocato gli Organi del Fondo MP per un esame della situazione;
- il Fondo MP, previa informativa alle Parti Sociali promotrici, avendo da subito iniziato; valutare un'ipotesi di trasferimento della forma pensionistica verso un fondo di previdenza complementare avente caratteristiche simili, ha verificato la possibilità, di definire un percorso operativo, secondo le indicazioni della Covip, con il Fondo Pensione FONTE, (di seguito "FON.TE");
- lo Statuto di FON.TE., all'art. 5, comma 3, consente l'adesione dei lavoratori:"affini" in presenza di accordi collettivi nazionali stipulati dalle medesime organizzazioni sindacali dei lavoratori che abbiano sottoscritto gli accordi istitutivi di FON.TE.

Le Parti, anche in considerazione di quanto in premessa, convengono

- di indicare, in qualità di Parti istitutive del Fondo MP, al Consiglio di Amministrazione del Fondo MP di definire e portare a termine il trasferimento della forma pensionistica verso FONTE, con l'obiettivo di garantire le posizioni degli iscritti;
- di considerare, per l'effetto, FONTE il fondo di riferimento per le future iscrizioni;
- di stipulare, prima dell'adozione delle delibere da parte di FONTE, apposita convenzione con le parti istitutive del Fondo MP avente ad oggetto l'informazione, il monitoraggio, le sinergie nonché la riconoscibilità specifica per la gestione ed iscrizione dei lavoratori cui si applicano i CCNL sottoscritti dalle parti firmatarie il presente accordo;
- di stabilire, di comune accordo con le parti istitutive di FONTE, adeguate forme di rappresentanza delle parti sociali promotrici del Fondo MP nei vari livelli della governance di FONTE;
- di costituire un organismo paritetico riferito alla forma pensionistica;
- di lasciare inalterate le misure della contribuzione dovuta alla previdenza complementare da applicarsi sulle retribuzioni utili ai fini del TFR, stabilite dai singoli CCNL sottoscritti dalle parti firmatarie il presente accordo;
- di rimettere a FONTE la definizione della quota di iscrizione per le future adesioni;
- di chiedere al Consiglio di Amministrazione del Fondo MP di dar inizio, anche in accordo con il Consiglio di

Amministrazione di FONTE, alle procedure utili per l'estinzione del Fondo MP secondo le direttive Covip. Dopo ampia discussione, avendo convenuto quanto sopra riportato, le Parti recepiranno il contenuto del presente Accordo nei rispettivi contratti collettivi nazionali, indicando FONTE quale fondo pensione di riferimento per le posizioni previdenziali e regolando i rapporti di previdenza complementare che verranno a costituirsi presso FONTE.

14/12/1999

Accordo 14 dicembre 1999 per la costituzione del Fondo di previdenza complementare denominato Marco Polo

Considerati:

- il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina delle forme pensionistiche complementari;
- il decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1996, n. 703, recante norme sui criteri e sui limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione e sulle regole in materia di conflitti di interesse;
- il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, n. 211, recante norme sui requisiti formali costitutivi, sugli elementi essenziali statutari, sui requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti degli organi e sulle procedure per l'autorizzazione all'esercizio dei fondi pensione gestori di forme di previdenza complementare;
- il c.c.n.l. per i dipendenti di aziende del settore turismo sottoscritto in data 22 gennaio 1999 tra CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL;
- il Protocollo in materia di previdenza complementare integrativa nel settore terziario della distribuzione dei servizi sottoscritto in data 20 gennaio 1997 tra CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL;
- il c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende facenti parte della Associazione italiana catene alberghiere sottoscritto in data 10 febbraio 1999 tra AICA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL;
- il c.c.n.l. per i dipendenti di aziende dell'industria turistica sottoscritto in data 10 febbraio 1999 tra FEDERTURISMO e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL;
- il c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende termali sottoscritto in data 15 giugno 1999 tra FEDERTERME e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL;

Si concorda:

a) di istituire una forma pensionistica complementare a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale da attuare mediante costituzione del "Fondo pensione complementare a capitalizzazione denominato Marco Polo" e di seguito denominato Fondo per i dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato da uno dei seguenti contratti stipulati dalle parti istitutive:

- 1) c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende facenti parte dell'AICA sottoscritto da AICA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL in data 10 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 2) c.c.n.l. per i dipendenti da aziende dell'industria turistica sottoscritto da FEDERTURISMO e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL in data 10 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 3) c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del settore turismo sottoscritto da CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL in data 22 gennaio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4) c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi sottoscritto da CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL in data 22 settembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 5) c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende termali sottoscritto in data 15 giugno 1999 tra FEDERTERME e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL;

Art. 1

(Costituzione)

Il Fondo è costituito ai sensi dell'art. 12 e seguenti del codice civile, nonché ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2

(Destinatari)

1) La forma pensionistica complementare di cui al presente accordo, nei limiti ed alle condizioni di cui al successivo comma, è rivolta ai lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia disciplinato esclusivamente da uno dei seguenti contratti:

- a) c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende facenti parte dell'AICA sottoscritto da AICA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL in data 10 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) c.c.n.l. per i dipendenti da aziende dell'industria turistica sottoscritto da FEDERTURISMO e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL in data 10 febbraio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del settore turismo sottoscritto da CONFESERCENTI e FILCAMS -CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL in data 22 gennaio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- d) c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi sottoscritto da CONFESERCENTI e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL in data 22 settembre 1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
- e) c.c.n.l. per i dipendenti delle aziende termali sottoscritto in data 15 giugno 1999 tra FEDERTERME e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL.

2) In particolare destinatari della forma pensionistica complementare nonché beneficiari delle relative prestazioni sono i lavoratori ai quali si applica uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al comma precedente che siano stati assunti ed abbiano superato - ove previsto - il relativo periodo di prova in una delle seguenti tipologie di contratto individuale:

- a) a tempo indeterminato;
- b) a tempo parziale;
- c) contratto a tempo determinato di durata superiore a 3 mesi;
- d) apprendistato;
- e) formazione e lavoro.

3) Destinatari della forma pensionistica sono altresì i lavoratori assunti in una delle tipologie di contratto individuale di cui al precedente comma 2) dei settori affini i cui c.c.n.l. sono sottoscritti da almeno 2 delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente accordo. Al fine di garantire una univoca interpretazione della presente norma si conviene di considerare "affini" i settori definiti dall'art. 49, comma 1, lettera d), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni ed integrazioni, come da Allegato A al presente accordo.

Art. 3 (Associati)

1) Sono associati al Fondo:

- a) i lavoratori dipendenti destinatari della forma pensionistica complementare così come individuati al precedente articolo 2 i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nello Statuto;
 - b) i datori di lavoro che abbiano alle loro dipendenze lavoratori associati al Fondo;
 - c) i lavoratori pensionati che percepiscono le prestazioni pensionistiche complementari erogate dal Fondo.
- 2) La facoltà dei lavoratori dei settori cosiddetti affini di divenire associati a Marco Polo ferma restando l'adesione volontaria del lavoratore, deve essere preventivamente disciplinata con apposito accordo tra le Organizzazioni sindacali stipulanti i c.c.n.l. dei settori in oggetto e le rispettive Associazioni o Federazioni delle imprese di settore. Con il medesimo accordo sono stabilite le aliquote di contribuzione ed i tempi di adesione. L'adesione a Marco Polo deve essere autorizzata dal Consiglio di amministrazione e comporta la piena accettazione dello Statuto di Marco Polo nonché di ogni deliberazione assunta dal Consiglio di amministrazione, compresa quella relativa alla quota associativa.
- 3) Possono divenire associati a Marco Polo i lavoratori dipendenti da aziende che applicano uno dei contratti di cui al precedente articolo 2, comma 1, iscritti a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione di Marco Polo a condizione che i competenti Organi del fondo o della cassa preesistente deliberino la confluenza in Marco Polo e che tale confluenza sia autorizzata dal Consiglio di amministrazione di Marco Polo.
- 4) In mancanza della delibera di confluenza di cui sopra, i lavoratori dipendenti da aziende che applicano uno dei contratti di cui al precedente articolo 2, comma 1, iscritti a fondi o casse preesistenti alla data di costituzione di Marco Polo diventano associati al medesimo se si avvalgono della facoltà di trasferimento della posizione pensionistica individuale prevista dalla normativa vigente.
- 5) Possono mantenere la qualità di associati a Marco Polo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda o di ramo di azienda, operato ai sensi dell'art. 2112 cod. civ. e successive modifiche, abbiano perso i requisiti di cui al punto 1 del 1° comma del presente articolo, a condizione che nell'azienda accipiente non operi altro fondo pensione.

Art. 4 (Organi del Fondo)

1. Sono organi del Fondo:
- a) l'Assemblea dei delegati;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Presidente e il Vicepresidente;
 - d) il Collegio dei revisori.

Art. 5 (Assemblea dei delegati)

1) Fino al raggiungimento di 5.000 adesioni l'Assemblea dei delegati è costituita da 48 delegati dei quali 24 in rappresentanza dei datori di lavoro associati a Marco Polo e 24 in rappresentanza dei lavoratori associati a Marco Polo.

Al superamento di 5.000 adesioni e comunque alla scadenza del mandato dell'Assemblea in carica, il numero dei componenti l'Assemblea dei delegati è elevato a 90.

I delegati sono eletti secondo le modalità stabilite nei Regolamenti elettorali definiti dai soggetti sottoscrittori del presente accordo ed a questo allegati come sua parte integrante sotto la lettera "B".

2) Le elezioni per l'insediamento della prima assemblea sono indette al raggiungimento del numero di 1.000 adesioni a Marco Polo.

Art. 6

(Il Consiglio di amministrazione)

1) Il Consiglio di amministrazione è costituito da 12 componenti dei quali, in attuazione del principio di pariteticità, 6 in rappresentanza dei datori di lavoro associati e 6 eletti in rappresentanza dei lavoratori associati a Marco Polo.

2) I componenti il Consiglio di amministrazione devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente.

3) Il Consiglio di amministrazione elegge il Presidente e il Vicepresidente rispettivamente ed alternativamente tra i componenti del Consiglio rappresentanti i datori di lavoro ed i componenti del Consiglio rappresentanti i lavoratori associati a Marco Polo.

Art. 7

(Collegio dei revisori)

1) Il Collegio dei revisori è composto da 2 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea per metà in rappresentanza dei lavoratori associati al Fondo e per l'altra metà in rappresentanza dei datori di lavoro associati.

2) L'Assemblea elegge il Presidente del Collegio dei revisori tra i revisori appartenenti alla rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Consiglio di amministrazione.

Art. 8

(Impiego delle risorse)

1) Il patrimonio del Fondo è integralmente affidato in gestione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 28 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

2) Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo dell'attività, le modalità con le quali esse possono essere modificate, nonché i termini e le modalità con i quali è esercitata la facoltà di recesso dalla convenzione medesima.

3) Gli investimenti devono essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza degli investimenti connesse all'utilizzo del t.f.r.

4) Marco Polo può attuare una gestione articolata su più linee di investimento.

5) Nella fase di avvio Marco Polo attua una gestione caratterizzata da una unica linea di investimento. Il passaggio alla gestione articolata su più linee di investimento è deliberato, su proposta del Consiglio di amministrazione, dall'Assemblea mediante modifica statutaria.

Art. 9

(Conflitti d'interesse)

Ai sensi dell'art. 6, comma 4 quinquies, lettera c), del decreto legislativo 28 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni, lo Statuto del Fondo definisce le norme da osservare in materia di conflitti di interesse avuto riguardo alla fattispecie individuate come rilevanti dal decreto del Ministro del tesoro del 21 novembre 1996, n. 703.

Art. 10

(Contribuzione)

1) La contribuzione a Marco Polo è stabilita nelle seguenti misure:

a) 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a carico del lavoratore;

b) 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a carico del datore di lavoro;

c) una quota di t.f.r. pari al 3,45 della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r. nel periodo di riferimento dalla data di adesione al Fondo per i lavoratori qualificabili come già occupati alla data del 28 aprile 1993;

d) il 100% del t.f.r. maturato nel periodo di riferimento per i lavoratori qualificabili come di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993.

2) In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la

contribuzione a carico sia delle imprese che dei lavoratori associati è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dai datori di lavoro ai sensi delle disposizioni di legge o degli accordi collettivi di lavoro vigenti.

3) In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione , o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione a carico dei datori di lavoro è sospesa , ferma restando la facoltà del lavoratore associato a Marco Polo di proseguire volontariamente il versamento della contribuzione a suo carico .

4) La contribuzione a Marco Polo decorre dalla data di adesione .

5) Eventuali contributi più elevati, rispetto a quelli stabiliti nel presente accordo , possono essere definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui al precedente articolo 2, commi 1 e 3, nonché in sede di contrattazione di secondo livello .

6) E' fatta salva la facoltà del lavoratore iscritto a Marco Polo di effettuare versamenti volontari aggiuntivi entro il limite massimo di deducibilità fiscale previsto dalla normativa vigente .

7) Ai fini della regolarizzazione dell'obbligo contributivo, per il caso di mancato o tardivo versamento , il datore di lavoro è tenuto a versare al Fondo, con le modalità definite dalle norme operative interne , un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione maggiorato dell 'eventuale incremento percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo di mancato o tardivo versamento , comunque in misura non inferiore al tasso di interesse legale .

Il datore di lavoro è inoltre tenuto al versamento di un ulteriore importo pari agli interessi di mora calcolati in base al tasso di interesse legale maggiorato di 2 punti percentuali, fatta salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di intraprendere tutte le azioni ritenute utili per la tutela degli interessi di Marco Polo . I suddetti interessi di mora sono direttamente destinati alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo .

Il datore di lavoro è tenuto a risarcire Marco Polo di eventuali danni di natura economica e /o patrimoniale causati dal ritardato versamento .

Art. 11

(Adesione e permanenza nel Fondo)

1) I lavoratori aderiscono a Marco Polo per libera scelta individuale con le modalità previste dallo Statuto .

2) L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla legge ed approvata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione .

3) A seguito dell'adesione, il lavoratore e il datore di lavoro assumono l'obbligo di versare i contributi nella misura determinata dalla contrattazione collettiva vigente .

Art. 12

(Cessazione dell'obbligo di contribuzione)

1) L'obbligo di contribuzione a Marco Polo a carico dell'impresa cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero in caso di promozione del lavoratore alla qualifica di dirigente .

2) L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore dipendente cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro ovvero in caso di promozione a dirigente .

3) La richiesta del lavoratore di avvalersi, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo , della facoltà di trasferire la propria posizione pensionistica presso altro fondo pensione determina la cessazione dell 'obbligo di contribuzione al Fondo sia in capo all'azienda che in capo al lavoratore a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla presentazione dell'istanza. Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate nello Statuto.

Art. 13

(Prestazioni)

1) Marco Polo eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.

2) Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell 'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio , avendo maturato almeno dieci anni di associazione al Fondo .

3) Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un 'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo .

4) Le norme di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei lavoratori associati la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare , computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza , anche l'anzianità maturata presso il fondo di provenienza.

5) Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge .

6) Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale della prestazione pensionistica cui ha diritto entro la misura massima prevista dalla normativa vigente .

7) Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro implicante il venire meno dei requisiti di partecipazione al Fondo non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell 'intero capitale

accantonato e dei rendimenti maturati . La liquidazione dell'importo così determinato avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto .

8) Agli associati che provengano da altri fondi pensione ai quali sia stata riconosciuta , sulla base della documentazione prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di cui ai commi 2), 3) e 6) del presente articolo. Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica .

9) In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per vecchiaia o per anzianità , beneficiari del riscatto sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti .

10) L'iscritto al Fondo da almeno otto anni può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche , ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli documentato con atto notarile , o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del 1° comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alla prima casa di abitazione documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con facoltà di reintegrare la propria posizione nel Fondo secondo modalità stabilite dal Fondo stesso . Non sono ammessi altre anticipazioni o riscatti diversi da quello di cui all'art. 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 124/1993. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per avvalersi della facoltà di cui al presente comma sono considerati utili tutti i periodi di contribuzione e forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali l'interessato non abbia esercitato il riscatto della posizione individuale .

11) Il Fondo non può assumere o concedere prestiti .

Art. 14

(Trasferimenti)

1) Il lavoratore associato nei cui confronti vengano meno i requisiti di partecipazione a Marco Polo prima del pensionamento, conserva la titolarità giuridica della propria posizione e deve comunicare al Fondo la scelta tra una delle seguenti opzioni:

- a) trasferimento della intera posizione pensionistica presso un altro fondo pensione cui l'associato medesimo acceda in relazione ad un cambiamento di azienda o di categoria giuridica ;
- b) trasferimento della intera posizione pensionistica presso un fondo pensione aperto ;
- c) riscatto della intera posizione pensionistica ;
- d) conservazione della posizione pensionistica in assenza di contribuzione .

2) Il lavoratore associato, anche in costanza dei requisiti di partecipazione a Marco Polo , ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera posizione individuale presso altro fondo pensione alle seguenti condizioni :

- a) non prima che abbia maturato almeno cinque anni di iscrizione nei primi cinque anni di vita di Marco Polo ;
- b) non prima che abbia maturato almeno tre anni di iscrizione a partire dal sesto anno di vita di Marco Polo .

3) Le modalità ed i termini relativi all'esercizio di detta facoltà sono determinati nello Statuto . Gli adempimenti relativi a carico di Marco Polo sono espletati entro il termine massimo di 6 mesi decorrenti dal giorno della comunicazione.

Art. 15

(Spese di promozione del Fondo)

Per la copertura delle spese di costituzione e di promozione del Fondo , all'atto dell'iscrizione, è prevista una quota "una tantum" pari a lire 30.000 di cui lire 23.000 a carico dell'azienda e 7.000 a carico del lavoratore.

Art. 16

(Spese per la gestione del Fondo)

1) Alle spese per la gestione del Fondo si fa fronte attraverso la quota associativa . L'importo della quota associativa è deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione .

2) Il Consiglio di amministrazione propone l'importo della quota associativa con riferimento a quanto stabilito al riguardo della fonte istitutiva e successive modificazioni ed integrazioni .

3) Qualora l'importo della quota associativa stabilito dalla fonte istitutiva risulti incapiente , sulla base dei dati di bilancio del Fondo, il Consiglio di amministrazione ne dà comunicazione ai soggetti firmatari della fonte istitutiva .

Art. 17

(Fase transitoria)

1) Con l'atto di costituzione di Marco Polo le parti designano i componenti del Consiglio di amministrazione provvisorio e del Collegio dei revisori provvisorio che restano in carica fino all'insediamento della prima Assemblea.

2) Il Consiglio di amministrazione provvisorio è costituito da 12 componenti, di cui 6 in rappresentanza dei datori di lavoro e 6 in rappresentanza dei lavoratori.

3) La rappresentanza legale spetta al Presidente e al Vicepresidente . Ogni atto di disposizione richiede la firma congiunta secondo le modalità e i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione .

- 4) Il Collegio dei revisori provvisorio è costituito da un componente effettivo e uno supplente rispettivamente in rappresentanza dei datori di lavoro e in rappresentanza dei lavoratori .
- 5) Il Consiglio di amministrazione provvisorio attua tutti gli adempimenti necessari ad espletare tutte le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del Fondo e gestisce tutta la fase relativa alla raccolta delle adesioni fino all'insediamento della prima Assemblea . Durante la fase transitoria il Consiglio di amministrazione provvisorio gestisce l'attività di promozione del Fondo potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di costituzione e promozione del Fondo previste dal precedente articolo 15.
- 6) Spetta al Consiglio di amministrazione provvisorio , nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 5, indire le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea .

Art. 18
(Norma finale)

- 1) Le parti si danno atto che il presente accordo , lo Statuto e l'atto costituito di Marco Polo individuano l'insieme dei diritti e degli obblighi che si sono intesi attribuire ai lavoratori ed ai datori di lavoro in materia di previdenza complementare e che gli obblighi non sussistono nei confronti dei lavoratori che non aderiscano o che perdano i requisiti di partecipazione al Fondo .
- 2) Il contributo previsto al precedente articolo 10, e sue successive modificazioni , è dovuto esclusivamente al Fondo istituito per effetto del presente accordo .

Allegato A
Legge 9 marzo 1989, n. 88

Art. 49
(Classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali)

1. La classificazione dei datori di lavoro disposta dall'Istituto ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali ed è stabilita sulla base dei seguenti criteri :
- a) settore industria, per le attività: manifatturiere, estrattive, impiantistiche; di produzione e distribuzione dell'energia, gas ed acqua; dell'edilizia; dei trasporti e comunicazioni; delle lavanderie industriali; della pesca; dello spettacolo; nonchè per le relative attività ausiliarie (1);
- b) settore artigianato, per le attività di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) settore agricoltura, per le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ed all'articolo 1 della legge 20 novembre 1986, n. 778;
- d) settore terziario, per le attività: commerciali, ivi comprese quelle turistiche; di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per le attività professionali ed artistiche; nonchè per le relative attività ausiliarie;
- e) credito, assicurazione e tributi, per le attività: bancarie e di credito; assicurative; esattoriale, relativamente ai servizi tributari appaltati.
2. I datori di lavoro che svolgono attività non rientranti fra quelle di cui al comma 1 sono inquadrati nel settore "attività varie"; qualora non abbiano finalità di lucro sono esonerati , a domanda, dalla contribuzione alla Cassa unica assegni familiari, a condizione che assicurino ai propri dipendenti trattamenti di famiglia non inferiori a quelli previsti dalla legge .
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sarà stabilito a quale dei settori indicati nel precedente comma si debbano aggregare , agli effetti previdenziali ed assistenziali , i datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi .
- Restano comunque validi gli inquadramenti già in atto nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura o derivanti da leggi speciali o conseguenti a decreti emanati ai sensi dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

(1) Lettera così modificata dall'art. 16, comma 5, legge 7 agosto 1997, n. 266.

22/01/1999

Previdenza complementare

1. Il presente accordo istituisce la forma pensionistica complementare per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo .
2. Le Parti stipulanti il c.c.n.l. di cui al presente rinnovo attiveranno entro il 28 febbraio 1999 una Commissione tecnica al fine di realizzare gli adempimenti necessari alla effettiva costituzione del Fondo . Tale Commissione esaminerà, anche con riferimento alle dimensioni necessarie ad assicurare l'economicità di gestione , la possibilità di realizzare sinergie all'interno delle categorie e settori del terziario .

3. L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria , secondo forme e modalità da definire, e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno o parziale nonché i lavoratori assunti a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi , cui si applichi il c.c.n.l. per i dipendenti da aziende del settore turismo .
4. Le aziende e i lavoratori associati al Fondo sono tenuti a contribuire secondo le misure , i termini e le modalità di seguito elencati e che potranno essere modificati solo ad opera delle Parti stipulanti il presente accordo :
 - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a carico del lavoratore;
 - 0,55% (di cui lo 0,05% costituisce la quota associativa) della retribuzione utile per il computo del t.f.r. a carico del datore di lavoro;
 - 3,45% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r., prelevato dal t.f.r. maturando dal momento dell'iscrizione al fondo;
 - una quota una tantum, non utile ai fini pensionistici, da versarsi all'atto dell'iscrizione, pari a lire 30.000 di cui 23.000 a carico dell'azienda e 7.000 a carico del lavoratore.
5. Per i lavoratori di prima occupazione, successiva al 28 aprile 1993, è prevista l'integrale destinazione del t.f.r. maturando dal momento dell'adesione al Fondo.
6. Al momento dell'adesione al Fondo il lavoratore può richiedere di aumentare la propria quota di contribuzione sino al 2% della retribuzione utile per il calcolo del t.f.r.
7. Gli Enti bilaterali del settore turismo ed i Centri di servizio potranno svolgere una funzione di sensibilizzazione tra i lavoratori, anche attraverso la raccolta delle adesioni, e potranno facilitare il rapporto tra gli associati e il Fondo attraverso l'erogazione di informazioni riguardanti le posizioni individuali degli stessi .
8. Restano fatte salve le eventuali analoghe iniziative adottate in materia sulla base della legislazione di regioni a statuto speciale.

19/07/1996

Art. 2 Previdenza complementare volontaria

Le parti stipulanti, in attuazione di quanto previsto dal c.c.n.l. 6 ottobre 1994 per i dipendenti da aziende del settore turismo, concordano di dare avvio, attraverso la prevista Commissione tecnica paritetica di cui al richiamato c.c.n.l., a partire dal 1° settembre 1996, ai lavori preparatori per la costituzione del Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore turismo, al fine di garantirne l'effettiva operatività nei tempi che saranno concordati tra le stesse parti in relazione alle emanande norme regolamentari in materia . Le parti dovranno, inoltre, definire gli aspetti costitutivi e funzionali del Fondo medesimo, prevedendo un sistema a capitalizzazione individuale a contribuzione definita, nonché le clausole attraverso le quali si possa verificare nel tempo la persistenza dei presupposti costitutivi del Fondo .

In tale ottica, principi informativi del sistema di previdenza complementare dovranno essere :

- a) pariteticità delle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro negli organi di amministrazione e di controllo, sulla base delle contribuzioni che saranno configurate ;
- b) pluralità di gestori del Fondo in coerenza con le previsioni di legge ;
- c) attuazione del miglior rapporto possibile tra costi gestionali e rendimenti .

Quanto sopra fatto salve le eventuali analoghe iniziative adottate in materia sulla base della legislazione di regioni a statuto speciale .

Le parti stabiliscono al 31 dicembre 1997 il termine per la definizione di quanto sopra stabilito .

06/10/1994

DICHIARAZIONE SULLA PREVIDENZA INTEGRATIVA

Alla luce del dibattito in atto sui sistemi di previdenza integrativa le Parti concordano di esaminare le tematiche connesse all'istituzione di un sistema di previdenza complementare volontaria anche alla luce delle indicazioni che potranno emergere dai confronti in atto a livello intercategoriale . Le Parti ritengono presupposto necessario per l'attivazione di un sistema di previdenza integrativa adeguato alle esigenze dei lavoratori e delle aziende la sostanziale modifica del decreto legislativo n. 124 del 1993 che, allo stato, la rende inattuabile .

Conseguentemente, verrà insediata una commissione paritetica di esperti che esaminerà le problematiche connesse alla determinazione dell'aliquota del T.F.R. nonché all'assistenza sanitaria . La commissione dovrà terminare i suoi lavori entro dodici mesi dalla data di stipula del presente accordo .
